



**Delibera n. 159-2020 - seduta consiliare del 26/11/2020**

**Determinazioni in merito ai termini entro i quali accettare la proposta di mediazione della proprietà per la restituzione delle quote di affitto.**

**Presenti:** Bace Denita, Cavallari Giulia, Cavina Ambra, Fierro Carmelina Angela (rapp. Sez. B), Frati Fulvio, Langella Achille, Manfredini Elisabetta, Nanetti Cristina, Raimondi Gabriele, Rebecchi Daniela, Salati Mattia, Valletta Luana, Vasari Daniele, Vianello Luciana.

**Assenti:** Lazzerini Ruben.

### **Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna**

#### **Richiamato**

- l'art. 3 del DL 95/2012
- il proprio atto di delibera n. 76 del 14/05/2020, recante ad oggetto: *Determinazioni in merito all'impegno di spesa al cap. 14.11 "Consulenze legali e amministrative" del Bilancio Preventivo 2020 per l'affidamento di incarico di consulenza legale per contenzioso con l'attuale proprietà e per supporto nella ricerca di una nuova sede.*

#### **Premesso**

- che, sulla base di quanto previsto dall'art. 3 del DL 95/2012, era stata avviata una trattativa con la proprietà della sede dell'Ordine al fine di richiedere la riduzione del 15% del canone di affitto e la restituzione degli importi indebitamente pagati in passato.
- Che la proprietà ha risposto con una accettazione parziale della richiesta e, pertanto, il Consiglio con delibera n. 76/2020 aveva affidato apposito incarico all'Avv. Marcello Mendogni al fine di seguire la procedura di mediazione e, in caso di mancato accordo, per seguire la conseguente causa legale.

#### **Dato atto**

- Che in data 02/10/2020 l'Avv. Mendogni ha avviato la procedura di mediazione presso l'organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Bologna il quale ha convocato il primo incontro tra le parti il 28 ottobre u.s.

#### **Considerato**

- Che si rende necessario stabilire i termini entro i quali accettare la proposta di mediazione della controparte.

#### **Sentito**

- Il parere dell'Avv. Mendogni secondo il quale accettare una mediazione non inferiore ai 26.000 € sarebbe una scelta adeguata, senza incorrere nel rischio di accuse per danno erariale.



**Ritenuto opportuno**

- Dare seguito al parere dell'Avv. Mendogni

**A voti: Favorevoli: 13**

**Contrari: 0**

**Astenuti: 1 (Fulvio Frati)**

**Delibera**

- Di accettare la mediazione con la proprietà della sede solo se sarà prevista una restituzione delle somme indebitamente pagate per l'affitto, ai sensi dell'art. 3 del DL 95/2012, per un importo non inferiore a 26.000 euro.

Il Segretario  
(Dott.ssa Denita Bace)

Il Presidente  
(Dott. Gabriele Raimondi)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93.*